Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 1483

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 224 del 05/03/2014)

"DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2014 IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI"

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 06/03/2014

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 07/03/2014

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 224 DEL 05/03/2014

OGGETTO: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali" presentata dal Direttore della Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie e strumentali;
Preso atto della proposta di disegno di legge avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali";
Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il parere positivo del Comitato legislativo;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali " e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE | **IL PRESIDENTE**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "--Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali.--"

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge, connesso alla realizzazione della manovra di bilancio della Regione per il periodo 2014-2016, di cui agli atti della Giunta regionale relativi ai disegni di legge finanziaria regionale e bilancio 2014, si integra il processo di formazione degli atti di entrata e spesa per i prossimi esercizi finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento prevedono interventi normativi che non possono trovare collocazione né nel disegno di legge di finanziaria regionale, tenuto conto del suo contenuto disciplinato dalla legge regionale 28/2/2000, n. 13, né nel disegno di legge di bilancio, con il quale non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Tale provvedimento va approvato nella stessa sessione di bilancio e, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa, prima della legge di bilancio.

Il presente provvedimento, pertanto, accompagna la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore, nonché interventi non previsti dalla normativa regionale vigente. Tale disegno di legge interviene anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

Il disegno di legge si articola in 3 titoli e 18 articoli, che vengono di seguito illustrati in dettaglio.

Con **l'articolo 1** si propone di esentare – a titolo di incentivo - dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre anni d'imposta, l' acquisto di veicoli dotati di alimentazione ibrida elettrica\termica o con alimentazione a idrogeno dall'entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2015.

Tale agevolazione era stata introdotta già nel 2013, ma solo per un quadrimestre. Con la presente norma l'agevolazione viene riproposta per il corrente anno ed estesa anche all' anno successivo.

Sulla base dei dati delle immatricolazioni delle vetture ibride effettuate nell'anno 2013, pari a 387 veicoli, e ipotizzando un incremento di circa il 10% annuo, viene stimato un minor gettito di 458 mila euro nel triennio di cui 72 mila per il corrente anno, 186 mila per l'anno 2015 e 200 mila per l' anno 2016.

Alla relativa copertura si fa fronte per tutti e tre gli esercizi con la riduzione delle previsioni del gettito del capitolo di entrata 150 (Tassa automobilistica regionale) i cui stanziamenti vengono rivisti in ribasso rispetto agli esercizi passati anche in considerazione dell'andamento contenuto delle nuove immatricolazioni (da 87,5 milioni a legislazione vigente agli attuali 85 milioni)..

L'articolo 2 autorizza, per l'anno 2014, la spesa di euro 700.000,00 a titolo di contributo alle spese che i Comuni interessati (in particolare Nocera Umbra, Valtopina, ecc) dovranno sostenere per la prosecuzione delle attività amministrative connesse al completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive. Alla ripartizione si provvederà con atto amministrativo della Giunta regionale entro i limiti dello stanziamento e in proporzione alla spesa certificata in caso di insufficienza dello stesso.
Al finanziamento si provvede con apposito stanziamento previsto nel bilancio 2014 alla UPB UPB 03.1.005 (cap. 306).

Con l'articolo 3 viene autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il finanziamento delle attività dell'Associazione regionale Allevatori dell'Umbria.
La spesa è finanziata con lo stanziamento di pari importo previsto nel bilancio 2014 alla UPB 07.1.016-cap. 3882.

L'articolo 4, così come operato per il passato, prevede uno stanziamento di 250 mila euro per l'anno 2014 a titolo di cofinanziamento regionale al progetto ministeriale destinato alla creazione del "Centro regionale umbro di monitoraggio della Sicurezza Stradale". Il progetto è stato ammesso a cofinanziamento con decreto interministeriale n. 800 del 28/9/2009 e prevede la realizzazione: del catasto delle strade regionali; del rilevamento dei flussi di traffico; dell'integrazione delle centraline con ulteriori strumenti in grado di acquisire informazioni sui dati ambientali e sulle condizioni meteo; del rilevamento della incidentalità.
L'integrazione nel sistema Geographic Information System (GIS) dei dati così acquisiti, opportunamente localizzati e georeferenziati, consentirà una completa rappresentazione su mappe.
La spesa è finanziata con lo stanziamento di pari importo previsto nel bilancio 2014 alla UPB 06.2.002 (cap. 7376).

L'articolo 5 propone di diminuire del 50% l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le cooperative sociali di tipo "A" portandola da 2,98 ad 1,50.

Attualmente le cooperative sociali di tipo "A" attive sono 98 e svolgono, prevalentemente, servizi di assistenza sociale e di istruzione.

Gli ultimi dati forniti dall'ISTAT relativi al censimento nazionale hanno mostrato come nel periodo 2001-2011 il numero di cooperative sociali è cresciuto del 98%, passando da circa 5674 a 11264 unità. Anche il numero di occupati è aumentato in modo consistente raggiungendo le 365.000 unità.

In Umbria ha trovato conferma il trend nazionale e nel 2011 gli occupati delle cooperative sociali erano 6.800 con un incremento del 77% rispetto al 2001, in larga parte donne e giovani.

Allo scopo di sostenere tale specifico settore - il cui equilibrio economico e patrimoniale si va via via compromettendo, mettendo a rischio i livelli occupazionali ed anche la tenuta complessiva del sistema di welfare regionale - la Regione intende intervenire con una riduzione del 50% dell'aliquota applicata.

La norma produce un minor gettito annuo stimato in circa 1,2 milioni e alla relativa copertura si fa fronte per tutti e tre gli esercizi con pari riduzione dello stanziamento della UPB 1.01.001- capitolo 120 relativo alla quota libera dell'Imposta regionale sulle attività produttive. Lo stanziamento a legislazione vigente - pari a circa 68,8 milioni e composto da 63,2 a titolo di fondo perequativo ex legge 549/1995 e da 5,6 milioni a titolo di manovre regionali – viene, infatti, ridotto a 67,6 milioni.

L'articolo 6 modifica ed integra la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).

La grave crisi economica continua ad avere forti contraccolpi anche sul settore estrattivo, strettamente connesso ad altri settori produttivi (quali, ad esempio, l'industria edilizia, le "grandi opere", l'industria plastica e chimica). Nel 2012 si è confermato il trend di calo della produzione che si è iniziato a registrare nel 2008, raggiungendo un valore di contrazione medio dell'ordine del 45%, così come evidenziato nella Relazione Informativa sull'attività di cava - Giugno 2013 allegata alla D.G.R. 1041 del 23/09/2013 già trasmessa alla competente Commissione consiliare.

Pur a fronte della possibilità di rateizzare il contributo, introdotto con l'approvazione del r.r.10/2012 di modifica del r.r. 8/2008, sempre più aziende a causa della crisi del settore si trovano in situazioni di mancanza di liquidità tale da non poter onorare l'obbligo del versamento del contributo per la tutela dell'ambiente.

Dopo 14 anni di applicazione della norma, quindi, per la prima volta i Comuni segnalano l'attivazione di procedure di sospensione dell'attività, con rischi concreti di chiusura definitiva e di abbandono del sito di cava.

La norma proposta intende eliminare la procedura di sospensione fermo restando la procedura di riscossione coattiva del contributo dovuto.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

L'articolo 7, di modifica della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11, recepisce le modifiche disposte dai commi 10 e 11 dell'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" e succ. modifiche che ha fissato in 30 euro l'importo al di sotto del quale non si procede al recupero tributario.

L'introduzione del comma 4, all'articolo 23 della l.r. 11/2001, vuole evitare comportamenti elusivi per i tributi regionali per i quali l'obbligazione tributaria dovuta è inferiore alla soglia minima stabilita dal suddetto provvedimento (per esempio per alcuni veicoli la tassa automobilistica regionale è pari ad euro 19).

La norma dal punto di vista finanziario produce un maggior gettito di circa 200/250 mila euro all'anno che, comunque, per ragioni prudenziali, non viene considerato in sede di previsioni di bilancio.

L'articolo 8 modifica ed integra l'articolo 20 della legge regionale 3 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) che prevede obiettivi minimi di raccolta differenziata da conseguire a livello di ATI in linea con quelli fissati dal legislatore statale all'art. 205 comma 1 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.

La proposta riguarda la modifica dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi. Il differimento dei tempi (4 anni), prende atto, con realismo, delle difficoltà incontrate dai Comuni nel completamento della riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare. Si tratta di una tendenza generalizzata a livello nazionale: il disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2014 recante disposizioni in materia ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 Novembre 2013 e attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, prevede uno slittamento di 8 anni dei termini originariamente previsti per il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, così ridefiniti:

- almeno il 35% entro il 31 Dicembre 2014;
- almeno il 45% entro il 31 Dicembre 2016;
- almeno il 65% entro il 31 Dicembre 2020.

In Umbria la media regionale 2012 della raccolta differenziata è stata pari al 43,98%; nel 2013, sulla base del monitoraggio trimestrale dell'andamento della raccolta differenziata, si conferma il trend di crescita degli ultimi anni, per il quale la media regionale si dovrebbe

attestare a circa il 50% (i dati sono in corso di elaborazione e validazione da parte dell'Osservatorio regionale).

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 a carico degli ATI in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi a valere sui risultati conseguiti nell'anno 2014.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

VECCHIO TESTO	PROPOSTA NUOVO TESTO
Art. 20 *Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo.* 1. Ciascun ATI assicura una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il cinquanta per cento entro l'anno 2010; b) almeno il sessantacinque per cento entro l'anno 2012. 2. Il Piano regionale stabilisce le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATI, degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione. La Giunta regionale adegua i suddetti criteri tenuto conto di eventuali criticità riscontrate.	**Art. 20** *Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo.* 1. Ciascun ATI assicura una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il cinquanta per cento entro l'anno ~~2010~~ **2014**; b) almeno il sessantacinque per cento entro l'anno ~~2012~~ **2015**. 2. Il Piano regionale stabilisce le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATI, degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione. La Giunta regionale adegua i suddetti criteri tenuto conto di eventuali criticità riscontrate.

L'articolo 9 apporta modifiche alla legge regionale n. 8/2011 in merito al differimento dei termini di redazione e presentazione al Consiglio regionale del progetto di Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali. Il differimento dei termini si rende necessario stante la complessità della materia e la copiosità della legislazione da prendere in esame (si tratta di esaminare, consolidare ed armonizzare circa 87 leggi regionale concernenti le materie, per un complessivo di ben 1169 articoli). Inoltre, è attualmente all'esame della III Commissione consiliare permanente, un progetto di legge sugli animali da affezione e prevenzione del randagismo (Atto consiliare n. 1096) che presumibilmente dovrebbe essere approvato in termini utili per essere inserito, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto regionale, nel Testo unico di cui sopra.

Si prevede, pertanto, di posticipare le date, contenute nell'allegato A) della legge n. 8/2011, del termine iniziale per la redazione del progetto di testo unico, **dal 1 ottobre 2013 al 1 gennaio 2014 e, conseguentemente, del termine finale per la presentazione del progetto di testo unico all'Assemblea legislativa, dal 31 marzo 2014 al 30 giugno 2014.**

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 12 novembre 2012 n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) in considerazione del fatto che, le informazioni richieste dal DPR 20.12.1979 n. 761, fotografano una realtà organizzativa e terminologica – quali decorrenza del rapporto di impiego, decorrenza della nomina nel ruolo

di appartenenza - non più rispondente a quella che si è andata definendo negli anni. Pertanto si prevede che la pubblicazione annuale delle informazioni relative ai dipendenti delle Aziende sanitarie regionali da parte della Regione, avendo funzione meramente ricognitiva debba contenere i seguenti dati: il cognome e il nome, la data di nascita, codice fiscale, data di assunzione, data conseguimento qualifica di appartenenza. Per questo motivo si propone la modifica del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 45.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

VECCHIO TESTO	PROPOSTA NUOVO TESTO
1. Il personale dipendente del Servizio sanitario regionale è iscritto nei ruoli nominativi costituiti e gestiti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dalle singole aziende sanitarie regionali cui è conferita la competenza della gestione giuridica ed economica del personale dipendente. Sulla base degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole aziende sanitarie regionali, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione dei ruoli nominativi che, assumendo funzione meramente ricognitiva costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale.	1. Il personale dipendente del Servizio sanitario regionale è iscritto nei ruoli nominativi costituiti e gestiti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dalle singole aziende sanitarie regionali cui è conferita la competenza della gestione giuridica ed economica del personale dipendente. ~~Sulla base degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole aziende sanitarie regionali, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione dei ruoli nominativi che, assumendo funzione meramente ricognitiva costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale~~. **Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, codice fiscale, data di assunzione, data conseguimento qualifica di appartenenza. La giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno provvede alla pubblicazione degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole aziende sanitarie regionali. Gli elenchi pubblicati assumono funzione meramente ricognitiva e costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale**

L'articolo 11 modifica la legge regionale 9 aprile 2013, n. 8, recante disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi Regionali, ed in particolare il comma 5, dell'articolo 3, relativo al Fondo di autoritenzione regionale connesso ai rischi legati all'attività sanitaria aggiungendo un periodo al comma 5 al fine di ricomprendere, nel fondo di autoritenzione regionale, anche la franchigia dei sinistri coperti da polizza assicurativa. Ciò comporta un incremento annuale del fondo di circa 3,5 milioni (rispetto ai 10 milioni iniziali) che viene quantificato sulla base dell'analisi dei dati relativi all'ultimo quinquennio. Nel suddetto periodo, infatti, risultano essersi verificati, annualmente, in tutta la Regione un numero di 4/5 eventi c.d. catastrofali dell'importo di circa 700/800 mila euro ciascuno.

Al finanziamento dell'onere relativo si provvede con quota del fondo sanitario regionale e con lo stanziamento appositamente previsto nel bilancio regionale 2014 alla UPB 12.1.005 – cap. 2271;

L'articolo 12 contiene alcune modifiche alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 "Testo unico in materia di turismo". In particolare:

- il comma 1 modifica l'art. 12, commi 1 e 2 relativamente al Comitato di coordinamento per la promozione turistica nel modo seguente: i componenti sono 19 anziché 18, in quanto viene aggiunto un componente designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell'agriturismo. Infine, nella nuova stesura è previsto per i membri designati sia il componente effettivo che il supplente ed un delegato per il Presidente di Sviluppumbria S.p.A..

  Le predette modifiche sono determinate, da un lato, dalla necessità di garantire una rappresentanza più incisiva a tutte le componenti che intervengono a determinare e realizzare le attività di promozione turistica e integrata e, dall'altro, a consentire un più agevole funzionamento del Comitato di coordinamento per la promozione turistica ed integrata che rilascia anche pareri obbligatori alla prosecuzione dell'iter amministrativo dei vari atti di programmazione regionale. Conseguentemente viene modificato anche il comma 2 del medesimo articolo relativo all'individuazione delle categorie maggiormente rappresentative adeguandolo alle modifiche apportate al comma 1.
- Il comma 3 modifica l'articolo 86 della l.r. 13/2013 al fine di rettificare un refuso di stampa contenuto nell'indicazione del capitolo di spesa che anziché 5360 è "**5306**".

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

L'articolo 13 rettifica ed integra il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 riferito non solo ai commi 1 e 2, ivi citati espressamente, **ma anche al comma 3** del medesimo articolo.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

L'articolo 14 modifica l'articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 che stabilisce i requisiti soggettivi che devono essere posseduti da coloro che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica. In particolare, il comma 6 prevede che possano inoltrare domanda anche i richiedenti che al momento del bando di concorso sono ancora inseriti nelle famiglie di origine, dalle quali, tuttavia, intendono distaccarsi per costituire un nucleo familiare autonomo. Tale distacco può avvenire solo qualora il nucleo originario abbia un ISEE non superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica, che deve essere stabilito dalla Giunta regionale con norme regolamentari. Tuttavia, tale limite ad oggi non è stato ancora determinato. Pertanto, poiché i Comuni sono ormai in

procinto di emanare i bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, si ritiene opportuno modificare il disposto normativo, agganciando la valutazione della capacità economica del nucleo originario al limite per l'accesso nei medesimi alloggi, pari a € 12.000, che è già stato stabilito con il regolamento n. 1 del 4.2.2014.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

L'articolo 15 modifica il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 69/1981, recante "Norme sul sistema formativo regionale", allo scopo di consentire una semplificazione delle norme che disciplinano la composizione delle Commissioni esaminatrici competenti alla valutazione dell'idoneità dei partecipanti ai corsi di formazione professionale. In particolare si intende ridurre il numero dei membri della Commissioni in argomento sia eliminando dal comma citato il riferimento all'articolo 14, comma primo, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" sia mantenendo un espresso rinvio al Regolamento regionale di attuazione della legge medesima. Tale intervento normativo è coerente con una competenza legislativa esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 117 Cost., comma quarto, la quale viene sancita in conseguenza della riforma costituzionale del 2001, come anche ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2012. Successivamente alla modifica dell'articolo 14, comma terzo della L.R. 69/1981, si provvederà a modificare i pertinenti articoli del Regolamento regionale n. 3/1982 "Attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n.69, recante norme sul sistema formativo regionale" inerenti la disciplina delle Commissioni esaminatrici e loro composizione.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

L'articolo 16 si rende necessario per prorogare l'operatività delle norme che prevedono la garanzia di un apposito fondo regionale a favore delle banche che concedono sospensioni o postergazioni dei mutui immobiliari per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa a favore dei lavoratori che a far data dal 1 gennaio 2009 hanno perso il posto di lavoro ovvero siano beneficiari dell'intervento di ammortizzatori sociali.

Tale proroga del termine consente la piena efficacia della norma rispetto al limite massimo di 24 mesi fissato per l'intervento del fondo di garanzia regionale.

La norma non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale in quanto il fondo regionale di garanzia è già costituito presso la Gepafin spa, società affidataria dell'intervento.

L'articolo 17 rubricato "Norma in materia di Piani regolatori generali" intende chiarire che nella pluralità dei visti, pareri e autorizzazioni è compreso anche quello di cui all'art. 13 della l. 64/1974. La recente sentenza del Consiglio di Stato che ha interessato il Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto, ha evidenziato una evidente discrasia tra *"il riferimento contenuto nell'art. 10 comma 2 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 31 ai pareri previsti "...dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanistici generali...", da esprimersi* "...dal Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione..." e la precedente disciplina prevista dalla legge regionale n. 25 del 14 maggio 1982 la quale aveva previsto al comma 1 dell'art. 5 il rilascio del parere di cui all'art. 13 della legge statale n. 64/1974 da parte della Commissione regionale tecnico amministrativa. Con tale sentenza non si è ritenuto tacitamente abrogato quanto stabilito dalla previgente disciplina in materia di rilascio del parere di cui all'art. 13 della legge statale n. 64/1974 da parte della C.T.A. regionale – in seguito soppressa – anche se lo stesso organo giurisdizionale, in sede di accoglimento dell'istanza cautelare, aveva prospettato la possibilità di una eventuale sanabilità in merito alle anomale modalità di rilascio del parere sismico alla base della decisione del TAR medesimo. E' anche il caso di sottolineare che la natura della censura attiene ad un mero vizio formale del procedimento indotto dalla formulazione dell'art. 10 comma 2 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 31 che potrebbe aver spinto anche altri comuni a seguire, per prassi corrente e condivisa tra tutte le istituzioni coinvolte nell'iter di approvazione, le stesse procedure seguite dal Comune di Spoleto. E' peraltro evidente che sotto il profilo sostanziale tutti i Comuni dispongono della documentazione richiesta per supportare le scelte urbanistiche dei piani (microzonazione sismica, studi geologici, idrogeologici, ecc.) anche se il relativo parere può risultare espresso – secondo la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato - con modalità formalmente non corrette.

Occorre anche tener conto del fatto che il legislatore regionale con la l.r. 31/1997 ha trasferito tutti i visti, i pareri e le autorizzazioni al Comune, mentre le funzioni di istruttoria, controllo e verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici generali, sono state conferite alla Provincia. In ragione di ciò, dall'entrata in vigore della citata l.r. 31/97, i PRG non sono stati più trasmessi all'organo che nel passato rilasciava i predetti pareri sismici in quanto ritenuti ricompresi nell'art. 10 comma 2 della l.r. 21 ottobre 1997, n.31 laddove dispone che "I pareri, i visti e le autorizzazioni previsti dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanistici generali sono espressi dal Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione".

Si ritiene quindi necessario che il legislatore regionale chiarisca definitivamente che nella pluralità dei visti, pareri e autorizzazioni è compreso anche quello di cui all'art. 13 della l. 64/1974.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

L'articolo 18, a seguito della modifica/integrazione di cui agli articoli 6, 8 e 11 stabilisce:

- al comma 1 che le modifiche in materia di cave apportate con l'art. 6 della presente legge si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- al comma 2 che le modificazioni apportate con l'articolo 8 della presente legge in materia di obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo si applicano ai procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative sanzioni amministrative sono estinte;
- al comma 3 che il fondo di autoritenzione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8, così come modificato dall'articolo 11 della presente legge, opera a partire dal 27/10/2013;

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali."

TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Capo I
Disposizioni in materia di entrata

Art. 1
(Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli ibridi)

1. I veicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica e termica o con alimentazione a idrogeno, immatricolati per la prima volta dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2015, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge. 21 maggio 1955, n. 463) e per le due annualità successive.

Capo II
Disposizioni in materia di Spesa

Art. 2
(Interventi per la prosecuzione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997e successive)

1. Al fine di favorire la prosecuzione delle attività amministrative connesse al completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive, è autorizzata, per l'anno 2014, a titolo di contributo a favore dei comuni interessati, la spesa di euro 700.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 03.1.005 (cap. 306 n.i).

2. Il contributo di cui al comma 1, è ripartito dalla Giunta regionale fra i comuni interessati nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1 e, in caso di insufficienza, in proporzione alla spesa certificata dai comuni.

Art. 3
(Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria)

1. Per il finanziamento delle attività dell'Associazione regionale allevatori dell'Umbria – A.R.A. Umbria – è autorizzata la somma di euro 200.000,00 con imputazione nella UPB 07.1.019 (cap. 3882).

Art. 4
(Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per il cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale" di cui al decreto interministeriale 28 settembre 2009, n. 800, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 250.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376).

TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 5
(Modificazioni alla legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale. 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001) è sostituito dal seguente:

"2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura dell'1,50%.".

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 13/2001 è abrogato.

Art. 6
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), le parole: "dispone la sospensione dell'attività e" sono soppresse.

Art. 7
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 17 aprile 2001, n.11 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"), le parole: "lire trentaduemila" sono sostituite da "euro trenta".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:

"3 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica, inoltre, qualora l'ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell'intero tributo dovuto.".

Art. 8
(Ulteriore modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n.11)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 maggio 2009, n.11 (Norme per la gestione

integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), le parole: "entro l'anno 2010" sono sostituite con le seguenti: "entro l'anno 2014".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 11/2009, le parole: "entro l'anno 2012" sono sostituite con le seguenti: "entro l'anno 2015".

Art. 9
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. L'Allegato A) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali) è sostituito dal seguente:

"Allegato A)

Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).

Testo unico	*Termine iniziale per la redazione*	*Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale*
Artigianato	*01/03/2012*	*30/09/2012*
Turismo	*01/06/2012*	*31/12/2012*
Commercio	*01/01/2013*	*30/06/2013*
Governo del territorio e materie correlate	*01/06/2013*	*31/12/2013*
Agricoltura	*31/03/2014*	*30/09/2014*
Sanità e servizi sociali	*01/01/2014*	*30/06/2014*

Art. 10
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 18)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente: "Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, codice fiscale, data di assunzione, data conseguimento qualifica di

appartenenza. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno provvede alla pubblicazione degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole aziende sanitarie regionali. Gli elenchi pubblicati assumono funzione meramente ricognitiva e costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale.".

Art. 11
(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: "Nel fondo di cui al comma 5 sono incluse le risorse finanziarie per far fronte alla parte in franchigia dei sinistri coperti da polizza assicurativa.".

Art. 12
(Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n.13)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

"1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A. o suo delegato, nonché da diciannove membri effettivi e diciannove supplenti designati:

a) sette effettivi e sette supplenti, dal Consiglio delle Autonomie locali;

b) quattro effettivi e quattro supplenti, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) uno effettivo e uno supplente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell'agriturismo;

d) quattro effettivi e quattro supplenti, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;

e) due effettivi e due supplenti, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;

f) uno effettivo e uno supplente, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2013 le parole: "lettere b), c) ed e)" sono sostitute dalla seguenti: "lettere b), c), d) e f)".

3. Al comma 2 dell'articolo 86 della l.r. 13/2013 le parole: "(cap. 5360)" sono sostituita dalle seguenti: "(cap. 5306)".

Art. 13
(Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31)

1. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni), le parole: "al comma 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 3".

Art. 14
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)

4. Al comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), le parole: "al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "al triplo del limite per l'accesso negli alloggi di ERS pubblica".

Art. 15
(Modificazione alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale), le parole: ", ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845" sono soppresse.

Art. 16
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 17.
(Norma in materia di Piani regolatori generali)

1. L'articolo 10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.) si interpreta nel senso che l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano regolatore generale - PRG ricomprende anche il positivo rilascio del parere sugli strumenti urbanistici di compatibilità sismica.

2. I comuni che hanno avviato l'iter di formazione del PRG prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.) possono esprimere in via retroattiva la valutazione di compatibilità sismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tal fine il Consiglio comunale, relativamente al PRG

ed alle varianti successive, previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (Norme per l'attività edilizia.), sulla base degli elaborati, contenuti nel PRG approvato, relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi di microzonazione sismica, formula espressamente e motivatamente la propria valutazione di compatibilità e conformità. L'espressione di tale giudizio conferma in via retroattiva la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive.

Art. 18
(Norme finali e transitorie)

1. Ai procedimenti relativi all'inutile decorso del termine di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) della l.r. 2/2000 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3 della medesima l.r. 2/2000, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

2. Ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 21, comma 3 della l.r. 11/2009 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 comma 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge. Le sanzioni amministrative relative ai procedimenti pendenti stessi sono estinte.

3. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, opera a partire dal 27 ottobre 2013.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

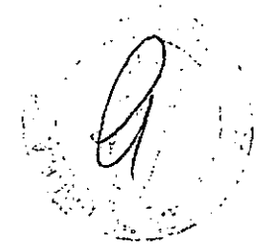

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della struttura proponente--

COD. PRATICA 2014-003-6

MODULO SD

Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

OGGETTO: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 05/03/2014

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

segue atto n. 224 del

COD. PRATICA: 2014-003-6 MODULO SA

Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Beni e attività culturali. Politiche dello spettacolo. Turismo e promozione dell'Umbria. Grandi manifestazioni. Associazionismo culturale. Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie. Rapporti con il Consiglio regionale"

OGGETTO: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 05/03/2014

Assessore Fabrizio Felice Bracco

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

L'Assessore

Perugia, lì 6 MAR. 2014

Per copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO

segue atto n. 224 del 14 MAR 2014